



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

807n884 del 30 GIU 2015

ORDINANZA BALNEARE n° 182 in data 29/06/2015

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CTA

VISTI gli articoli 28,30,1161,1164 e1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTE la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 in materia di subdelega ai comuni delle funzioni amministrative relativa alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, e le successive n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;

VISTA la circolare n. 3/2002 - Demanio Marittimo - della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;

VISTA la sentenza della Suprema Corte di cassazione - 1^ Sezione Civile - n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTA la circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

VISTO il regolamento regionale n. 11 del 15.07.2009 ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

VISTO l'art. 2, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", di definizione della stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00095/2015 che conferma la durata della stagione balneare 2015 dal 1 maggio al 30 settembre;



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/03/2011 inerente le Linee guida per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 14/1999 e della L.R. 13/2007, valida fino all'approvazione del PUA e comunque fino al 31.12.2015;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/03/2015 inerente le ulteriori Linee guida per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 14/1999 e della L.R. 13/2007, valida fino all'approvazione del PUA e comunque fino al 31.12.2020;

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 232 del 16.07.2013;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 185 del 03.08.2012 sul decoro urbano;

VISTE le Ordinanze di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 29/2014 e n. 46/2014;

VISTI gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Gaeta;

RITENUTO di dover perfezionare la predetta Ordinanza 232/2013 in merito al Servizio di Assistenza Bagnanti e ad altri aspetti legati all'attività di balneazione e che, pertanto se ne rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni tali da doverne disporre l'annullamento e la sostituzione con la presente ordinanza;

ORDINA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché degli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, alle direttive della Capitaneria di Porto.

2. La **stagione balneare** inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre.

Tutte le attività delle strutture balneari, comunque denominate ai sensi del Regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11, devono iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare almeno il 15 settembre.

3. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, come di seguito indicati, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza bagnanti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato **nei giorni festivi e prefestivi**; nei giorni feriali lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, con il conseguente obbligo di alzare una bandiera rossa ed esporre - in modo ben visibile ed eventualmente redatto in più lingue,- un apposito cartello recante la dicitura: "**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

4. Nelle spiagge libere non assistite dal servizio di salvamento andrà obbligatoriamente apposta la medesima cartellonistica monitoria di cui al precedente comma 3.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare.

Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi ed



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2. Il Comune di Gaeta, limitatamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ed i titolari di strutture balneari di cui all'art. 1, limitatamente agli specchi acquei antistanti il servizio di assistenza bagnanti di competenza, prima dell'apertura, devono:

a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo.

Qualora non si adempia a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO**", fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatti in almeno quattro lingue, di cui tre comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza dei flussi turistici nel comune in questione.

Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto al successivo art. 6 punto 2 lettera e).

Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore bianco**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa. Qualora non si adempia a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO**", fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatti in almeno quattro lingue, di cui tre comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza dei flussi turistici.

c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

3. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore), salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa. È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione **È VIETATA**:

a) Nei porti; nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali; fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri; a meno di 500 metri dalle navi di fonda; in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti; nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 mt dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte dell'Ente Comunale; all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre ad altre attività sportive/ricreative



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

(surf, windsurf, kitesurf, ecc.); nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.

b) Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.

c) Nelle zone di mare indicate con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, con specifico riferimento all'arenile dell'Arenauta e delle Scissure.

ART. 4 ESERCIZIO DELLA PESCA

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca con canna e/o con lenza, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2, è vietata da riva nonché nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare, durante l'orario di balneazione.

2. La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:

- a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
- b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.

3. E', altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.

4. I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE E IN CONCESSIONE

1. Sulle spiagge del litorale del Comune di Gaeta **È VIETATO**

- a) Lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature denominate;
- c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda **5 metri dalla battigia**, che è destinata esclusivamente al libero transito **con divieto di permanenza**. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- d) Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, roulotte, camper e simili tali spazi;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- f) Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- g) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

- divieto i cani di salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati, dal bagnino di salvataggio cui è affidato, solo nel momento di accertato pericolo, nonché i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto) sempre tenuti al guinzaglio condotti dagli stessi anche nel bagno in mare;
- h) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
 - i) Accendere fuochi; Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
 - k) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
 - l) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m. (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - m) Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - n) Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica.

2. Le spiagge libere possono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso, guardiana notturna). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

3. Tutte le spiagge libere devono essere chiaramente segnalate con idonea cartellonistica ben visibile fornita a cura dell'Amministrazione Comunale o dei gestori dei servizi in convezione, laddove presenti, riportante la seguente dicitura: **"SPIAGGIA LIBERA CON DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI- E' consentita la libera e gratuita fruizione nel rispetto della vigente Ordinanza Balneare Comunale n. _____ / _____ e della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 29/2014"**.

Detta cartellonistica dovrà realizzarsi con materiale resistente alle intemperie, ben visibile e la scritta redatta in almeno tre lingue comunitarie, oltre l'italiano (italiano, inglese, spagnolo, tedesco).

4. Le spiagge libere devono essere pulite dalla società al momento appaltatrice del servizio mediante l'asportazione di buste, rifiuti ecc. e più precisamente, l'impresa dovrà provvedere alla effettuazione delle seguenti attività:

- pulizia giornaliera degli arenili liberi da rifiuti abbandonati e/o provenienti dal mare;
- posizionamento di idonei contenitori gettacarte e loro svuotamento giornaliero.

Il servizio dovrà essere reso per le seguenti spiagge libere:

- Spiagge libere di Serapo;
- Spiaggia di Fontania;
- Spiagge libere Ariana, Arenauta, Scissure;
- Spiaggia di San Vito;
- Spiagge libere di S. Agostino;
- Spiaggia di Vindicio - lato Gaeta;

con il seguente calendario e le seguenti modalità (n. 4 differenti fasi):

- a) dal 1 maggio al 31 maggio tutti i giorni dalle ore 5:00 e non oltre le ore 9:00: Intervento di pulizia straordinaria, come da capitolato d'appalto.
- b) dal 1 giugno al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 4:00 e non oltre le ore 9:00: Intervento di pulizia ordinaria, come da capitolato d'appalto.
- c) dal 1 ottobre al 31 maggio con cadenza minima mensile dalle ore 6:00 alle ore 10:00: Intervento di pulizia ordinaria, come da capitolato d'appalto.



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

d) dal 1 ottobre al 31 maggio su richiesta dell'Amministrazione Comunale quando necessario: Intervento di pulizia straordinaria, come da capitolato d'appalto.

Nel solo periodo dal 1 giugno al 30 settembre l'impresa dovrà provvedere, **ove è possibile l'accesso**, con cadenza settimanale, alla pulizia meccanizzata degli arenili sopraindicati, mediante **l'ausilio di opportuno mezzo**, di cui l'Impresa dovrà dotarsi per tutto il periodo dell'appalto.

5. Nel corso della stagione balneare, tutti i soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui all'art. 1, ivi inclusi i titolari di Convenzione per la fornitura di servizi pubblici sull'arenile libero, sono tenuti alla pulizia e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sugli arenili di competenza, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DELLE AREE LIBERE FORNITE DI SERVIZI - CRITERI GENERALI

1. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all'utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

2. I concessionari di strutture balneari o gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 - devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché le tariffe applicate per i servizi resi e le disposizioni dettate dalla legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

3. I concessionari o gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari, come identificati al precedente art. 1, se previsto negli atti autorizzativi all'esercizio dell'attività o da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2009, dovranno inoltre:

a) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in uso fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

b) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

4. Durante l'orario di apertura, i concessionari e gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari, come indicati al precedente art. 1, ove per quest'ultimi previsto negli atti autorizzativi all'esercizio dell'attività o da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2009, singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con le modalità ed obblighi previsti dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 29/2014 e di seguito riportati:

a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.",
- brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
- brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);

b) assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

- indossino una maglietta di colore **rosso** con scritta **bianca** ben visibile che ne identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
 - siano dotati di fischietto;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta di avvistamento o nella postazione appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio;
- c) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:
- un binocolo;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o bay watch, sul rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne;
 - stipo per materiale di primo soccorso
- d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa.
- Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:
- n° 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - un mezzo marinaio o gaffa;
 - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
- Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;
- e) posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare;
- f) adibire un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalati, a primo soccorso, all'interno dei quali devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
- due bombole di ossigeno medicale, da lt. 1 cadauna;
 - due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
 - un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
 - un dispositivo maschera-pallone (tipo "Ambu") o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- g) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e *sconsigliare accuratamente* i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti;
- h) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITÀ DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;

- i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi;
- j) compilare ed inviare all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, nel caso in cui vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante; la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail cpgaeta@mit.gov.it, ovvero al n. di fax 0771/464724;
- k) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" emanato in ottemperanza dell'art.7, comma 11, del dlgs 13.9.2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.2012, n. 189, al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazioni ai sensi dell'art. 5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste.

5. È data facoltà al titolare di attività balneare di cui all'art. 1, impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui alla precedente punto "2" lettera "d", una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto della disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Gaeta", per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
 - polizza assicurativa (*da allegare copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita **dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter**;
- b) installazione di un corridoio di lancio;
- c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

Le moto d'acqua devono:

- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
- essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persone in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

6. In caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITÀ DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

gomma e simili. Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento.

Nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, dovrà assicurarsi un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso in prossimità della stessa e secondo specifica normativa.

7. Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima tra le file non inferiore a m. 4,50, mentre tra l'asse di ogni singolo sostegno della stessa fila, non inferiore a m. 3,00.

8. Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

9. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

10. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

11. I concessionari/gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

10. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni demaniali e dei noleggiatori di attrezzature balneari da proprietà privata di assicurare il libero e gratuito transito attraverso il complesso balneare in dotazione ed attraverso l'area in concessione, anche al fine della balneazione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare.

11. E' fatto altresì obbligo a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11 assicurare il libero e gratuito utilizzo dei servizi igienici a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DELLE AREE LIBERE FORNITE DI SERVIZI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 6, gli stabilimenti balneari e le attività comunque denominate ai sensi dell'art. 1, comma 3, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, devono presentare all'Ufficio Demanio del Comune la Dichiarazione di Inizio Attività, che sarà intrapresa decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA. I titolari della gestione delle attività balneari, comunque denominate, comprese le attività svolte da proprietà privata, comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.
3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui al precedente art. 6, comma 4, lett. f).
4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
5. E' vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente. E' in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
6. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
7. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.
8. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.
9. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
10. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°6 unità.
11. I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale preposto e darne comunicazione agli Organi di pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata. Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentito dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte (previo nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di P.S. e inquinamento acustico) per eventi particolari, previa comunicazione al Comune e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.

ART. 8 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001 e s.m.i., in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

2. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.
3. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per la vendita ambulante di qualsiasi prodotto del settore merceologico non alimentare.
4. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:
 - a) Nel periodo della stagione balneare, dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
 - c) Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, ecc., salvo la vendita delle granite, che richiede attrezzatura da traino;
 - d) Senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.
 - e) Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
5. Sono escluse dall'accesso le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere dai concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e negli specchi acquei inclusi nell'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce l'Ordinanza n. 232 del 16.07.2013 che con la presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

2. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.

4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare.

Della stessa è data diffusione a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio On-line del Comune di Gaeta e a mezzo affissione su manifesti pubblici.

Gaeta, 29.06.2015

Il Dirigente del Dipartimento CTA

Dott. Pasquale Fusco





COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ufficio Gestione Demanio Turistico

Piazza XIX Maggio, 10 - Fax: 04024 Gaeta FAX: 0771 . 469265 - Partita I.V.A. 00142300599

NORME PUNITIVE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo(omissis)..... è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74**; in tal caso si può procedere alla immediata **rimozione forzata del veicolo** in deroga alla procedura di cui all'art. 54.

Art. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente, relativamente all'uso del demanio marittimo(omissis)..... è punito, se il fatto non costituisce reato, con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74**".

Art. 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di Polizia di Porti(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio Marittimo, si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87**".

Art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) "Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a € 206,58.

SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili. Ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso)

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

Tel. 0771/460100 - 0771/460088 (centralino) – Fax 0771/464724

Sito web: <http://www.guardacostiera.it/gaeta>

e-mail: gaeta@guardiacostiera.it

COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio n. 10 – 04024 Gaeta (LT)

Tel. 0771/469 236/271 – Fax 0771/469247

Sito web: <http://www.comune.gaeta.lt.it>

COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0771/466003

PROTEZIONE CIVILE

Tel e Fax 0771/466495

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

SOCCORSO SANITARIO 118

